



Comune di Carona
Provincia di Bergamo

Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 24010 CARONA (BG) - Tel. 0345 77006 - Fax 0345 77048
www.comune.carona.bg.it - E-mail: info@comune.carona.bg.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 00637300161

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI
SERVIZI DI
ACQUEDOTTO,
FOGNATURA E
DEPURAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 08/03/2013

INDICE

art. 1 PREMESSE

TITOLO I – SERVIZIO ACQUEDOTTO

- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO
- art. 4 FORNITURA DELL'ACQUA
- art. 5 CONCESSIONI SPECIALI
- art. 6 DIVIETO DI UTILIZZO DIVERSO DELL'ACQUA
- art. 7 VINCOLI SPECIALI
- art. 8 FONTANILI
- art. 9 DEFINIZIONE IMPIANTI
- art. 10 ALLACCIAMENTO E RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI
- art. 11 IMPIANTO INTERNO
- art. 12 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
- art. 13 RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI
- art. 14 RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICHE
- art. 15 LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA
- art. 16 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI
- art. 17 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO
- art. 18 NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI, ALLA COSTRUZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 19 MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI
- art. 20 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
- art. 21 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA
- art. 22 MODALITÀ PER LA FORNITURA
- art. 23 DOMANDA DI FORNITURA / ALLACCIAMENTO
- art. 24 ATTRAVERSAMENTO DI PROPRIETÀ PRIVATE
- art. 25 BOCHE, RETI E IMPIANTI DI ANTINCENDIO PRIVATI
- art. 26 CONSUMI ABUSIVI
- art. 27 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- art. 28 TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE

TITOLO II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

- art. 29 DEFINIZIONI
- art. 30 OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA
- art. 31 SCARICHI IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA
- art. 32 IMPIANTI INDIVIDUALI DI DEPURAZIONE - SCARICO IN SOTTOSUOLO
- art. 33 SCARICHI VIETATI
- art. 34 ENTRATA IN SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA
- art. 35 TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI PREESISTENTI
- art. 36 RICOSTRUZIONE DI CONDOTTI DI FOGNATURA O COSTRUZIONE EX NOVO DI CONDOTTI DI FOGNATURA IN PARALLELO O A SOSTITUZIONE DI ROGGE ESISTENTI
- art. 37 ONERE D'ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE E SPESE RELATIVE
- art. 38 IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI
- art. 39 COSTRUZIONE DI FOGNATURA SU SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI PROPRIETARI
- art. 40 PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI
- art. 41 AERAZIONE DELLE FOGNATURE
- art. 42 DOMANDA D'ALLACCIAMENTO – PROGETTO DELLA CANALIZZAZIONE INTERNA E DELL'ALLACCIAMENTO
- art. 43 VISITA TECNICA D'UFFICIO
- art. 44 ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

- art. 45 RIPARAZIONI DEI CONDOTTI D'ALLACCIAMENTO E SPESE RELATIVE
- art. 46 STRADE PRIVATE
- art. 47 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI DEI FABBRICATI
 - art. 47.1 MATERIALI DELLE TUBAZIONI DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
 - art. 47.2 SEPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ACQUE NERE DA QUELLI DI ACQUE BIANCHE
 - art. 47.3 INTRODUZIONE DEL SISTEMA CON FOGNATURE SEPARATE NELLE RETE COMUNALE
 - art. 47.4 PARTICOLARITÀ DELL'IMPIANTO INTERNO, IN CORRISPONDENZA DELL'ALLACCIAMENTO CON LA FOGNATURA
 - art. 47.5 SCARICHI A QUOTA INFERIORE A QUELLA DEL PIANO STRADALE – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
 - art. 47.6 SIFONI IN CORRISPONDENZA DEGLI APPARECCHI DI VENTILAZIONE SECONDARIA
 - art. 47.7 DOCCIONI DEI PLUVIALI
 - art. 47.8 FOSSE IMHOFF E DISPOSITIVI ANALOGHI
- art. 48 SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
 - art. 48.1 TERMINI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO
 - art. 48.2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
 - art. 48.3 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
 - art. 48.4 MODIFICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI RISPETTO ALL'AUTORIZZAZIONE
 - art. 48.5 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
 - art. 48.6 CONTROLLI ED ISPEZIONI
 - art. 48.7 RETI INTERNE DI FOGNATURA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE
 - art. 48.8 ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE RETI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
 - art. 48.9 STRUMENTI DI MISURA E REGOLARITÀ DELLO SCARICO
 - art. 48.10 TABELLA E DEROGHE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ
 - art. 48.11 SOSTANZE NON PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 152/1999
- art. 49 REVOCHE

TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 50 DURATA DEL CONTRATTO
- art. 51 MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 52 TARIFFE
- art. 53 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- art. 54 PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI
- art. 55 SUBENTRO / VARIAZIONE DELL'UTENTE
- art. 56 DISDETTA
- art. 57 SANZIONI
- art. 58 VARIAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- art. 59 OBBLIGATORIETA'
- art. 60 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
- art. 61 DEROGHE E VALIDITÀ TERRITORIALE
- art. 62 NORME TRANSITORIE

allegato "A" SANZIONI

Art. 1 PREMESSE

Il presente regolamento è finalizzato:

- alla migliore e più razionale utilizzazione delle acque e della rete degli acquedotti comunali, attuale e futura;
- alla costruzione degli impianti privati e l'uso dell'insieme degli impianti, pubblici e privati, che costituiscono il sistema di fognatura;
- allo smaltimento e alla depurazione delle acque usate, civili e industriali, nel territorio comunale.

I servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono effettuati direttamente dal Comune di Carona con gestione in economia a mezzo di strutture ed attrezzature proprie, di personale dipendente specificatamente incaricato e mediante ditte e laboratori privati per controlli di qualità, per lavori di pronto intervento e prestazioni di servizi di professionisti secondo le necessità.

Il Sindaco ne è responsabile o direttamente o per mezzo dell'Assessore da Lui delegato.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano i servizi di fornitura suddetti sono contenute nel presente regolamento.

TITOLO I - SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile è fornita per i seguenti usi:

A	USO DOMESTICO	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: autorimesse, magazzini, depositi attrezzi, piccoli fabbricati rurali, piccoli orti, ecc.
B	USO COMMERCIALE	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, ecc.
C	USO COMUNITARIO	caserme, ospedali, scuole, case di cura e riposo, enti pubblici, collegi, ecc.
D	USO SPECIALE	bocche / impianti / reti antincendio privati, impianti di refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, piccole industrie, imprese artigiane, allevamenti, cantieri edili, ecc.

L'acqua potabile è fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche d'irrigazione di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (es. idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute ad uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscono il libero deflusso;

- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.
- In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Art. 4

FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero.
La qualità dell'acqua è garantita ai sensi della normativa vigente.

La fornitura dell'acqua, sempre subordinatamente ai fabbisogni della popolazione, può essere anche utilizzata per l'irrigazione delle aree verdi, di orti e di giardini che siano pertinenze di edifici già allacciati all'acquedotto; in caso di siccità o comunque di carenze di portata nella rete degli acquedotti, il Sindaco potrà in ogni momento, mediante apposita ordinanza adeguatamente pubblicata, vietare ogni uso dell'acqua non strettamente correlato a motivi igienici o sanitari.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, e sempre limitatamente alle quantità di cui l'Ente può disporre. L'acqua potrà essere concessa anche ai fabbricati che non fronteggiano le condutture, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese alla realizzazione della nuova condotta occorrente per eseguire l'allacciamento, da realizzarsi secondo le norme degli articoli che seguono.

L'utenza dell'acquedotto viene concessa esclusivamente per i fabbricati insistenti sul territorio del Comune in deroga, e previo parere favorevole del Consiglio Comunale, potranno essere allacciati anche fabbricati siti nel territorio dei Comuni confinanti qualora non sia tecnicamente a favore dei fabbricati realizzati in base a regolare concessione edilizia, o per i quali sia intervenuta domanda di concessione in sanatoria, o che fossero già ultimati alla data del 06 agosto 1967.

Art. 5

CONCESSIONI SPECIALI

L'Ente può concedere sotto osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per impianti di antincendio privati uso industriale e di refrigerazione di edifici, forniture temporanee, piccole industrie, imprese artigiane, allevamenti, cantieri edili, e per tutti quei casi per cui di norma l'acqua dell'acquedotto non può essere utilizzata; in questo caso il Sindaco, su parere conforme della Giunta Comunale, vagliate le disponibilità dell'acquedotto e valutata la richiesta, può concedere una concessione speciale, rimanendo però riservato al Comune il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore, e comunque quando la disponibilità delle portate degli acquedotti sia tale da non soddisfare appieno le necessità delle concessioni normali.

Relativamente alla fornitura riguardante il rilascio di concessione edilizia verrà compilata la richiesta per allacciamento provvisorio.
L'Ufficio tecnico comunale darà indicazioni su come e dove deve essere predisposto l'allacciamento.

L'Ente può fornire l'acqua a pagamento ad imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato. Per quanto concerne

il corrispettivo per il consumo dell'acqua, le spese d'allacciamento e stacco sarà assunta apposta deliberazione di Giunta Comunale.

L'acquedotto potrà essere utilizzato anche per la gestione di impianti sportivi separati o compresi in altre utenze quali, a titolo esemplificativo, campi di tennis, calcio, golf.

L'utilizzo dell'acquedotto a fini sportivi è subordinato alla sottoscrizione di contratto e la tariffa sarà determinata ed assunta con deliberazione di Giunta Comunale.

Poiché risulta prevalente la fornitura di acqua potabile per uso igienico sanitario, eventuali carenze negli approvvigionamenti idrici comporterà in via primaria la sospensione delle utenze diverse, come appunto quelle ricreative e/o sportive, senza che eventuali costi aggiuntivi o minori incassi di tali attività pubbliche o private possano in qualche modo e per nessun motivo essere addebitati all'ente comunale erogatore.

Art. 6 DIVIETO DI UTILIZZO DIVERSO DELL'ACQUA

L'acqua fornita ad un fabbricato deve essere consumata esclusivamente nel medesimo per gli usi autorizzati, con assoluto divieto di deviarla in tutto o in parte ad altri edifici o ad altre parti dello stesso fabbricato non compresi nell'atto di concessione della fornitura.

È assolutamente vietato l'utilizzo di acqua fornita dall'acquedotto per:

- il riempimento di pozze o recipienti per abbeverata e/o di allevamento (pesci, anfibi, ecc.),
- l'irrigazione, sotto qualsiasi forma, di produzioni agricole,
- l'uso in piscine di qualsiasi genere (anche sportive od alberghiere),
- impianti di innevamento programmato e per piste da ghiaccio,
- attività produttive / industrie di grandi dimensioni.

È assolutamente vietato il lavaggio delle autovetture con scarsità di acqua e in presenza di apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 7 VINCOLI SPECIALI

E' comunque riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, dettate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 8 FONTANILI

In un programma di contenimento dei consumi, i fontanili o fontane del pubblico acquedotto presentano un aspetto accessorio-ornamentale e pertanto, se pur non sopprimibili, il loro uso è subordinato ai fabbisogni delle utenze e alle portate delle sorgenti. In considerazione di questo è assolutamente vietato a chiunque non espressamente autorizzato dall'Amministrazione di intervenire sulle valvole di erogazione per modificarne la portata, sono fatti salvi dal divieto i casi di incendio.

L'Amministrazione si riserva, in caso di danneggiamenti o manomissioni ai fontanili pubblici, di sospendere il servizio e di rivalersi su eventuali responsabili con una sanzione amministrativa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

Il Comune provvederà ad installare appositi erogatori atti ad evitare sprechi (es. miscelatori a pulsante).

Art. 9

DEFINIZIONE IMPIANTI

a) Per “*rete principale (collettore comunale)*” s’intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza.

b) Per “*derivazione di utenza*” s’intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (quest’esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

1. *impianto esterno*

comprendente tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (quest’esclusa) ed il confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato.

2. *impianto interno*

comprendente tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate all’interno della proprietà privata.

Art. 10

ALLACCIAMENTO E RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI

Rete principale

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e curate nella manutenzione dal Comune di Carona. Questo potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune di Carona.

Nel caso in cui nuove costruzioni creino intralcio alla rete principale dell’acquedotto potabile comunale, il privato interessato alla costruzione potrà richiedere al Comune di effettuare lo spostamento della tubazione. Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o da interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture rimangono interamente a carico dell’utente. Il nuovo tracciato dovrà essere concordato con l’Ufficio tecnico comunale e la posa e reinterro delle condotte stesse deve essere eseguito secondo le prescrizioni che verranno impartite dall’Ufficio tecnico comunale. L’utente deve comunque permettere al Comune in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.

Impianto esterno

Le spese di realizzazione dell’allacciamento o del rifacimento dell’impianto esterno sono interamente a carico dell’Utente. Egli dovrà seguire le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il punto dell’allacciamento ed eventuali modifiche dello stesso.

L’intervento dovrà essere eseguito a mezzo Ditta abilitata e iscritta negli appositi Registri Camerali, previo controllo diretto dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 11

IMPIANTO INTERNO

L’impianto interno comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate all’interno della proprietà privata.

L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno è disciplinata dal presente regolamento.

Tutte le spese necessarie per la realizzazione e la relativa manutenzione dell’impianto sono a carico dell’utente.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo sulla rete principale se non eseguire solamente l'allacciamento.

Eventuali installazioni, concordate con il Comune (esempio: riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.), restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e ne assumerà la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere alle normative vigenti in materia.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon funzionamento dell'impianto.

Per lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili contaminazioni della stessa nella principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

Durante la stagione invernale, per evitare sprechi di acqua, è obbligatorio procedere alla chiusura dell'impianto ed effettuare lo scarico delle acque.

Art. 12 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La manutenzione della rete principale e dell'impianto esterno, sul suolo pubblico fino al confine con il privato, è interamente a carico del Comune di Carona. La manutenzione dell'impianto interno (quello realizzato sul suolo privato) è interamente a carico e cura dell'utente.

Nel caso in cui l'utente non provveda entro congruo tempo alle riparazioni o alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto interno, potrà il Comune intimare all'utente di provvedere alla manutenzione. In caso di mancata ottemperanza all'ordine provvederà il Comune in proprio, salvo rivalsa di tutte le spese

Una volta eseguito l'allacciamento, qualsiasi ulteriore modifica dovrà essere richiesta al Comune e, se ottenuta dal concessionario, sarà a suo esclusivo e totale carico.

Art. 13 RIFACIMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI

Qualora gli allacciamenti già esistenti dovessero, per qualsiasi motivo, anche per eventuali opere di manutenzione all'acquedotto comunale, essere rifatti, dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento, sempre a spese del concessionario.

Art. 14 RIFIUTO DI SOTTOSTARE A VERIFICHE

Nel caso il privato rifiuti l'accesso e l'ispezione da parte del personale autorizzato, il Sindaco notificherà all'utente il giorno e l'ora in cui il personale si ripresenterà per le verifiche; nel caso sia nuovamente rifiutato l'accesso, verrà sospeso il contratto di fornitura e la conseguente erogazione dell'acqua potabile sino a quando le verifiche non siano state eseguite.

Art. 15 LAVORI COATTIVI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO O MODIFICA

Qualora nel corso delle verifiche di cui all'articolo precedente il personale comunale accertasse la necessità di eseguire opere di manutenzione, di ripristino o di modifica agli impianti esistenti, motivate da ragioni di interesse pubblico (esemplificativamente per motivi sanitari, o per perdite di acqua sulla condotta privata, ecc..), il Sindaco, sulla scorta del rapporto del personale comunale,

ordinerà al privato l'esecuzione dei lavori necessari, stabilendo il termine temporale utile. In caso di inadempienza il contratto d'utenza sarà sospeso ed interrotta l'erogazione dell'acqua sino a quando non sia stato ottemperato l'ordine del Sindaco.

Nei casi più gravi, al fine di evitare maggiori danni alle pubbliche proprietà, alla collettività o all'incolumità pubblica, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente per eseguire i lavori necessari, con successiva rivalsa delle spese sull'utente.

Art. 16

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla rete di distribuzione deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivati da una ritardata esecuzione degli interventi per impossibilità di operare sulle condotte dovute alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto va rispettata la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni d'utenza, dovute a modifiche di profondità d'interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idonea controtubazione passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 20 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 1,00 metro su percorrenze lungo i muri di sostegno.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Art. 17

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque apportare modifiche alcune, porre delle derivazioni di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando allo stesso le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata abusivamente manomessa o comunque danneggiata o vi fossero delle derivazioni (spine) non autorizzate, richiederà ai responsabili oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'allegato A) del presente regolamento, il rimborso di tutte le spese relative al ripristino ed alle riparazioni in conseguenza effettuate.

Art. 18

NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI, ALLA COSTRUZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

L'acqua viene fornita ai richiedenti le cui proprietà ed abitazioni si trovino nelle zone percorse dalle tubazioni dell'acquedotto, nel punto che l'Amministrazione Comunale riterrà più conveniente, sia per la gestione del servizio, che per l'economicità del lavoro, che per l'interesse pubblico.

Gli allacciamenti saranno di norma eseguiti secondo le seguenti modalità e norme:

- a) L'allacciamento dovrà derivare da condotta comunale nel pozzetto ispezionabile più vicino all'utenza richiesta, esclusivamente con tubo in acciaio catramato uso potabile, e potrà essere eseguito dal proprietario, a mezzo Ditta abilitata e iscritta negli appositi Registri Camerali, previo controllo diretto dell'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dall'Amministrazione Comunale con addebito delle spese sostenute al richiedente la fornitura.
- b) In capo alla tubazione di allacciamento e all'interno del pozzetto deve essere posta in opera una valvola di intercettazione.
- c) Se nel pozzetto più prossimo all'utente non è tecnicamente possibile, sulla base delle valutazioni del personale tecnico comunale preposto, eseguire l'allacciamento, sarà realizzato un nuovo pozzetto, nel punto ritenuto più idoneo dall'Amministrazione, a cura e spese dell'Amministrazione stessa.
- d) Se l'utente, per motivi di suo interesse ed in base a propri calcoli di convenienza ed economicità, ritenga di non accettare il punto di consegna proposto dall'Amministrazione e richieda di eseguire un nuovo pozzetto in un luogo che l'Ufficio tecnico riconosce non utile o necessario per la futura gestione dell'acquedotto, tale pozzetto potrà essere realizzato, sempre conformemente alle disposizioni del successivo articolo 19, ma a cura e spese del richiedente e sotto la direzione del personale comunale; detto pozzetto diventerà comunque di uso pubblico, così come anche il tratto di tubazione dal precedente al nuovo pozzetto.
- e) Prima di eventuali apparecchi utilizzatori dovrà essere posta una valvola di ritegno e almeno un riduttore o regolatore di pressione. Per gli allacciamenti superiori al diametro di 2" e con pressioni di ingresso superiori agli 8 BAR dovranno essere posti due o più riduttori di pressione in serie.
- f) A monte o a valle della tubazione di allaccio dovrà essere installata una valvola per lo scarico dell'acqua contro i rischi del gelo. In ogni caso eventuali danni da gelo sul tratto di tubazione derivato dal pozzetto comunale saranno a carico dell'utente. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- g) Le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente. Nel caso in cui tale profondità fosse preclusa per motivi non superabili (presenza di roccia o altro) dovranno essere installati dispositivi di protezione dal gelo, come ad esempio cavi termoregolanti.
- h) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- i) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaine a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- j) E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- k) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- l) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

- m) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- n) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- o) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- p) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni.
- q) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- r) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni.
- s) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.
- t) Negli edifici che ospitano più alloggi i condomini hanno facoltà di installare a propria cura e spese, sulla rete di distribuzione, a valle dell'allacciamento, eventuali contatori.
- u) Nel caso di edifici con più unità produttive e/o commerciali, ove per ragioni fiscali, debitamente motivate, si renda necessaria la bollettazione separata, dovranno essere comunicati i relativi dati. I fabbricati con più unità abitative e/o commerciali, dovranno, per beneficiare della deroga di cui al presente punto, dimostrare di avere impianti interni separati, anche al fine di individuare le utenze abitative rispetto al resto del fabbricato.
- v) E' norma generale che il numero degli allacciamenti deve essere ridotto al minimo, e che debba essere realizzato un unico allacciamento per ogni edificio.
- w) L'utente è obbligato a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per ispezioni agli impianti che per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di apposito incarico comunale.

Art. 19

MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI POZZETTI

I pozzetti che si dovranno realizzare sulle reti dell'acquedotto comunale, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere costruiti in conglomerato cementizio armato o simili con caratteristiche idonee alla portata (strade carrabili / strade non carrabili) ed inoltre dovranno avere dimensioni tali da permettere le eventuali operazioni da effettuarsi.

Lo scavo:

- Prima di iniziare i lavori di scavo su piazzali, strade o pubbliche vie, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare concessione, anche ai sensi del vigente codice della strada, dell'Ente avente competenza della sede stradale; per quanto concerne le strade comunali, l'autorizzazione all'allacciamento non costituisce implicita autorizzazione ai lavori stradali, per i quali deve essere richiesta apposita concessione, ai sensi del codice della strada, e non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il materiale di risulta dovrà essere portato a discarica autorizzata.

- L'eventuale attraversamento della sede stradale potrà essere realizzato integralmente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà interessare la metà della sede stradale per parti. Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo, restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio tecnico Comunale.
- Nello scavo che servirà per la condotta idrica non potranno di norma essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognature, metano, ecc.); nel caso sia necessaria la posa di più condotte nello stesso scavo, queste potranno essere autorizzate secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite, sentiti i diversi enti od uffici.

Il reinterro per scavi su strade dovrà farsi con ghiaia naturale, ovvero misto di cava "tout venant", escludendo il terreno proveniente dallo scavo, se non debitamente vagliato onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale; il terreno di scavo deve essere portato a discarica.

Il ripristino del piano viabile dovrà essere effettuato, come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il concessionario in caso di cedimento del piano viabile, in seguito ad interventi di allacciamento, riparazione, manutenzione, dovrà prontamente intervenire a proprie spese al ripristino delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Quanto sopra è valido anche se il cedimento avviene dopo diversi mesi dell'intervento.

In casi particolari il Comune, quando lo ritenga utile e necessario, provvederà alla realizzazione di pozzetti sul suolo pubblico con collettori di derivazione per più utenze in modo da ottenere una migliore razionalizzazione degli allacciamenti alla rete idrica comunale.

Art. 20

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

E' compito dell'utente verificare la pressione dell'acqua nel punto di consegna ed ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione o di appositi regolatori.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione è a completo carico dell'utente.

Art. 21

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita di norma, continuativamente.

Tuttavia il Comune non si impegna, in modo assoluto, all'erogazione in tutte le ore del giorno, né circa la quantità di acqua prelevabile dall'acquedotto; l'erogazione sarà invece fornita nella misura consentita dalla potenzialità periodica delle sorgenti, pertanto l'Ente si riserva, in caso di necessità e

per carenza di acqua, di sospendere o ridurre l'erogazione in alcune ore della giornata: resta inoltre convenuto che in caso di siccità potrà essere tolta o ridotta la quantità d'acqua ai privati, prima alle concessioni speciali poi a quelle normali, senza che nessun indennizzo o rifusione possa essere richiesto dagli utenti.

Inoltre il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della fornitura, delle portate o per sbalzi di pressione dovute ad esigenze di servizio (riparazioni, manutenzioni, interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari od alle opere di pompaggio, alla canalizzazione), per difetti di carico, estinzione di incendi o di forza maggiore; anche in questi casi nessun diritto, nessuna rifusione e nessun indennizzo potrà essere richiesto. In tutti questi casi l'Ente provvederà con la migliore sollecitudine possibile alla rimozione delle cause dell'interruzione di servizio.

Gli utenti dovranno tempestivamente comunicare all'Ufficio Tecnico comunale la necessità di interrompere l'erogazione dell'acqua per consentire l'esecuzione di eventuali lavori o la riparazione di guasti.

L'Ente si farà premura di avvisare tempestivamente quando le interruzioni potranno essere previste in anticipo.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni d'emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 22

MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili dal Comune di Carona.

Per ottenere la fornitura d'acqua in un nuovo stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta agli uffici comunali su apposito modulo, affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune invierà sul posto l'addetto comunale per verificare la fattibilità delle opere e definire le modalità di esecuzione delle stesse.

Art. 23

DOMANDA DI FORNITURA / ALLACCIAMENTO

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda redatta su apposito modulo, fornito dall'Ente, nella quale dovranno chiaramente risultare:

- le generalità complete del richiedente;
- il codice fiscale del richiedente;
- il Comune di residenza, la via o frazione e numero civico;
- l'indirizzo dove dovrà essere inviata l'eventuale corrispondenza, se diverso da quello soprarichiesto;
- la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante), e quindi, se nel caso, gli stessi dati di cui sopra relativi alla persona (o Ente o Società) per conto della quale il richiedente agisce;
- l'indicazione dello stabile per cui è fatta richiesta (frazione e numero civico; e gli estremi catastali);
- il diametro dell'allacciamento richiesto;
- la dichiarazione con la quale il richiedente attesta di aver preso visione del presente regolamento, e che lo accetta senza riserve;
- solo per le richieste di cui all'art. 5 "Concessioni speciali" il calcolo del fabbisogno idrico.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art. 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) una planimetria indicante il tracciato dell'allacciamento richiesto ed il punto di consegna proposto. Nel caso di fabbricati di nuova costruzione, qualora il tracciato ed il punto di consegna rimangano quelli già indicati negli elaborati di progetto, sulla domanda dovrà essere dichiarato che l'allacciamento sarà eseguito conformemente agli elaborati già depositati per il rilascio della concessione edilizia.

Nel caso sia necessario il passaggio su proprietà private, dovranno essere presentate le dichiarazioni liberatorie di cui al successivo articolo 24.

Art. 24 **ATTRAVERSAMENTO DI PROPRIETÀ PRIVATE**

Nel caso in cui l'allacciamento ed il tracciato delle tubazioni, dal pozzetto di derivazione, interessi terreni o proprietà di terzi, dovrà essere prodotto assenso scritto della proprietà terza.

In assenza di tali espliciti assensi o prove di servitù a favore del richiedente il Comune si limiterà a dichiarare la disponibilità a concedere l'allacciamento, restando la materiale esecuzione subordinata all'assenso di cui sopra.

Art. 25 **BOCCHIE, RETI ED IMPIANTI DI ANTINCENDIO PRIVATI**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene considerata un'apposita fornitura distinta da quella relativa ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta d'allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista nella fornitura, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. In ogni caso l'allacciamento dell'impianto dovrà avvenire all'interno dei pozzetti comunali come le normali utenze.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi d'incendio.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Qualora, per motivazioni di carattere eccezionale, il privato sia interessato all'uso delle bocche antincendio per altre finalità (a titolo esemplificativo per il riempimento di piscine delle strutture alberghiere), questi potrà presentare richiesta motivata di autorizzazione all'Ufficio tecnico comunale. L'Ufficio tecnico comunale valuterà se accettare la domanda ed in caso di esito positivo concorderà il momento di utilizzo delle bocche antincendio compatibilmente con la situazione di approvvigionamento idrico esistente in quel periodo. Le tariffe per tale tipologia di utilizzo verranno determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale e verrà commisurata al volume della struttura da riempire.

Art. 26 **CONSUMI ABUSIVI**

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nella concessione di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 27

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 28

TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO POTABILE

Nelle aree di tutela assoluta circostanti le opere di presa, eventualmente delimitate da recinzione, e in tutte le strutture adibite ad acquedotti, impianti di captazione, cabine di manovra delle pompe ecc. è assolutamente vietato l'ingresso a chiunque non autorizzato dall'Amministrazione.

A tale scopo gli incaricati e/o autorizzati provvederanno a compilare apposita dichiarazione di responsabilità, di custodia delle chiavi di entrata delle suddette strutture e che le stesse non sono state consegnate ad estranei.

Nelle zone di rispetto, per un raggio di mt. 200 a monte delle sorgenti ed opere di presa, e comunque nelle aree circostanti a quest'ultime sono vietate tutte le attività indicate dall'art. 6 del D.P.R. 24/05/1988, n. 236. I contravventori alle disposizioni di cui sopra sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Quale fascia di protezione delle condotte comunali, nei 10 metri che interessano il tracciato dell'acquedotto è vietato il deposito di materie che possano essere fonte di inquinamento o di rilascio di sostanze corrosive per le tubazioni.

L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica periodica dell'acqua erogata mediante laboratori d'analisi pubblici o privati con i quali stipulerà contratti di collaborazione. A tal fine detti laboratori di analisi potranno essere autorizzati a prelievi anche presso utenze private, le quali dovranno consentire tali prelievi, anche perché effettuati al fine di tutelare il pubblico interesse.

Eventuali forme di inquinamento o insalubrità delle acque potrà determinare limitazioni, divieti o sospensioni nell'utilizzo delle stesse, senza che nulla possa essere preteso a indennizzo o rimborso per eventuali danni subiti o costi sostenuti dalle singole utenze o attività servite dal pubblico acquedotto.

L'Amministrazione tuttavia valuterà a suo insindacabile giudizio la possibilità di stipula di contratto di copertura assicurativa per eventuali danni o sospensioni derivanti dal venir meno della potabilità dell'acqua.

Il costo di tale polizza assicurativa sarà imputato al conto gestionale globale della fornitura idrica e ripartito pro quota alle singole utenze.

TITOLO II – SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 29

DEFINIZIONI

“Acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

“Acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

“Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

“Agglomerato”: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso punto di scarico finale.

“Fanghi”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

“Inquinamento”: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

“Rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

“Scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

“Acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

“Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.

“Trattamento primario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 (ossigeno biochimico a 5 giorni) delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

“Trattamento secondario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.

“Stabilimento industriale”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzo delle sostanze di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

“Valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

Art. 30 **OBBLIGO DI IMMISSIONE IN FOGNATURA**

Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 62/85 è obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura. L'obbligo esiste per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche anche se provenienti da insediamenti di tipo produttivo, localizzati all'interno dell'area urbana servita dalla fognatura. Per i fabbricati esistenti o che sorgeranno all'interno del perimetro della zona servita dalla pubblica fognatura è vietata la costruzione di impianti individuali di smaltimento delle acque nere. In tale zona è pure vietata l'immissione di acque nere in canali, rogge, torrenti, fiumi e qualsiasi altro corpo idrico non menzionato siano essi pubblici o privati. Può essere ammessa l'immissione delle sole acque bianche entro corpi d'acqua superficiali o nel sottosuolo, qualora la capacità del vaso ne permetta lo smaltimento con la massima sicurezza. In ogni caso dette acque non dovranno provenire dal dilavamento di superfici inquinate. Per l'immissione nelle rogge di proprietà, oltre alla qualità dell'acqua immessa, dovranno essere rispettate le richieste del proprietario sulle modalità di utilizzo del vaso.

Art. 31 **SCARICHI IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA**

Lo smaltimento autonomo delle acque reflue domestiche è ammesso esclusivamente al di fuori della zona servita dalla pubblica fognatura. L'adozione dei sistemi individuali di depurazione sarà esaminata caso per caso dall'Ufficio Tecnico. Per le nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni che richiedono il rilascio di Concessione Edilizia questa sarà comprensiva dell'autorizzazione allo scarico con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Per scarichi in corpo d'acqua superficiale e sul suolo l'autorizzazione è di competenza della Provincia di Bergamo alla quale deve essere inoltrata la domanda, ai sensi della normativa vigente. Per gli scarichi di acque domestiche rientranti nella categoria A dell'art. 1 della Legge Regionale 62/85 è vietato il recapito in corpi d'acqua superficiale. Sono ammessi i pozzi perdenti, anche se è sempre consigliato, dove possibile, adottare il sistema di sub - irrigazione. Lo smaltimento in sottosuolo, qualunque sia il sistema adottato, dovrà garantire gli obiettivi previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977 (G.U. 21/02/1977 S.O.) e successive modificazioni ed integrazioni. Lo scarico sul suolo è da intendersi come forma transitoria, con l'obbligo di disattivazione nel momento in cui si renderà possibile l'allacciamento alla fognatura comunale.

Art. 32 **IMPIANTI INDIVIDUALI DI DEPURAZIONE – SCARICO IN SOTTOSUOLO**

Per i casi previsti dal precedente articolo, prima dello smaltimento, le acque nere dovranno essere depurate in impianti, che permettano il rispetto dei limiti e le disposizioni dettate dal D. Lgs. 152/99 e dalla Legge Regionale 62/85 e successive modifiche. L'adozione dei sistemi individuali di depurazione, sarà esaminata caso per caso dall'Ufficio Tecnico del Comune che si regolerà a sua discrezione in relazione alla particolare situazione locale ed alle previsioni di ampliamento della rete di fognatura urbana. Onde potere ottenere sufficiente efficienza nei livelli depurativi, più proprietari potranno consorzarsi per costruire e gestire un impianto in comune. L'adozione di un impianto individuale di trattamento dovrà essere approvato dal Comune dietro presentazione di un dettagliato progetto, con relazione tecnica e calcoli di dimensionamento e sarà sottoposto al parere delle autorità competenti. I proprietari assumeranno impegno, con regolare dichiarazione, a mantenere detti impianti di trattamento in perfetto stato di funzionamento, adottando ogni cura per le occorrenti manutenzioni e per lo smaltimento del fango di supero, in conformità alle normative vigenti. Detto impegno dovrà

contenere l'indicazione della persona che assumerà tutte le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto.

Il Comune potrà liberamente fare eseguire verifiche, prelevare campioni delle acque e revocare l'autorizzazione allo scarico ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ed evitare qualsiasi pericolo per la pubblica igiene e per la tutela della qualità dei corpi idrici superficiali e delle falde acquifere.

L'adozione degli impianti individuali di trattamento delle acque di scarico è da adottarsi in via del tutto provvisoria, con l'obbligo di demolizione degli stessi ed allacciamento alla fognatura urbana servita da impianto centralizzato di depurazione, con i tempi e le modalità previsti dall'art. 35.

A monte e a valle dell'impianto di depurazione, deve essere disposto un pozzetto di ispezione accessibile o altro dispositivo che permetta un prelievo agevole dei campioni.

Gli effluenti provenienti da sanatori, cliniche, ospedali ecc. nei quali possono essere presenti in elevate concentrazioni batteri patogeni, dovranno essere soggetti anche ad un adeguato trattamento di disinfezione, che sarà definito dall'autorità sanitaria locale.

Art. 33

SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nelle pubbliche fognature sostanze che possono danneggiare gli impianti o arrecare danno alla salute degli addetti alla manutenzione delle fognature e degli impianti di depurazione al loro servizio, oltre che al corpo d'acqua ricettore del carico finale.

In modo particolare sono vietati:

- a) sostanze solide come immondizie, stracci, letame, rifiuti di macelli, di cucina, di lavorazione di frutta e verdura, sabbia, ceneri, scorie, vinacce, contenuti di pozzi neri e fanghi di trattamento;
- b) tutte le sostanze che possono provocare depositi o ostruzioni;
- c) sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infette o radioattive;
- d) liquami di stalla, siero, sangue, benzine, oli, solventi, grassi;
- e) vernici, gas, vapori;
- f) acque sorgive e freatiche.

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura, art. 33 c. 3 D. Lgs. 152/99 e successive modifiche. Chiunque immette dette sostanze, anche accidentalmente, è tenuto ad informare il Comune ed al pagamento dei danni causati.

Art. 34

ENTRATA IN SERVIZIO DI NUOVE ZONE SERVITE DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Stabilito che tutti gli scarichi esistenti all'interno delle zone servite devono essere allacciati, quando un nuovo tronco di fognatura viene messo in condizioni di funzionare, l'Ente ne dà notizia con apposito avviso affisso ai sensi della normativa vigente e nelle località interessate e provvede all'aggiornamento delle zone precedentemente dichiarate servite.

Art. 35

TERMINE PER L'ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI PREESISTENTI

I proprietari dei fabbricati preesistenti al condotto di fognatura dovranno, entro il termine di un anno dalla notifica di cui al precedente articolo aver provveduto, a loro cura e spese, all'espurgo completo dei liquami e fanghi di eventuali pozzi neri, fosse Imhoff e pozzi perdenti ed alla loro bonifica mediante riempimento con materiale inerte; allo stesso modo si dovrà operare in caso di presenza di altri sistemi autonomi di smaltimento.

I proprietari procederanno, dopo presentazione di domanda di allacciamento corredata dalla documentazione di cui all'art. 42, all'allacciamento della canalizzazione privata con la rete pubblica e all'adeguamento delle canalizzazioni interne alle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 36
**RICOSTRUZIONE DI CONDOTTI DI FOGNATURA O COSTRUZIONE
EX NOVO DI CONDOTTI DI FOGNATURA IN PARALLELO O
SOSTITUZIONE DI ROGGE ESISTENTI**

In occasione di ricostruzione di condotti di fognatura o di costruzione di condotti di fognatura in parallelo o sostituzione di rogge esistenti, saranno avvisati i proprietari con le modalità già indicate all'art. 34.

I proprietari dovranno fornire precise indicazioni per via scritta sulla posizione, caratteristiche e numero dei loro scarichi e produrre domanda di allacciamento.

Ove non siano prodotte le richieste indicazioni, il Comune darà luogo all'allacciamento degli scarichi che si scoprissero durante i lavori e la relativa spesa sarà rimborsata dal proprietario.

Nessuna responsabilità avrà il Comune per i danni che allo stabile provenissero dal mancato allacciamento di scarichi non denunciati.

Art. 37
ONERE D'ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE E SPESE RELATIVE

Gli allacciamenti alla fognatura comunale saranno eseguiti in corrispondenza degli imbocchi appositamente previsti allo scopo.

Allacciamenti in altre posizioni potranno essere eseguiti solo in casi eccezionali e con particolari cautele.

Le opere in sede stradale per allacciamenti degli scarichi privati al condotto fognario, saranno eseguiti previa autorizzazione al taglio strada rilasciata dall'Ente avente competenza della sede stradale. Tutte le spese sono a carico del richiedente e se l'intervento riguarda strade / piazzali / vie comunali è richiesto il versamento anticipato di una somma a titolo di deposito cauzionale, che sarà determinata ogni volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Ciò vale anche per le modifiche agli allacciamenti esistenti.

I pozzetti che si dovranno realizzare sulle reti della fognatura comunale, previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere costruiti in conglomerato cementizio armato o simili con caratteristiche idonee alla portata (strade carrabili / strade non carrabili) ed inoltre dovranno avere dimensioni tali da permettere le eventuali operazioni da effettuarsi.

Il concessionario in caso di cedimento del piano viabile, in seguito ad interventi di allacciamento, riparazione, manutenzione, dovrà prontamente intervenire a proprie spese al ripristino delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Quanto sopra è valido anche se il cedimento avviene dopo diversi mesi dell'intervento.

Art. 38
IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DI NUOVI FABBRICATI

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati, il Comune permetterà una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esista, come scarico provvisorio dei servizi degli operai addetti alla costruzione.

I condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti, a cura del proprietario del fabbricato, fra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato.

Art. 39
**COSTRUZIONE DI FOGNATURA SU SUOLO PUBBLICO DA PARTE
DEI PROPRIETARI**

Quale onere di urbanizzazione, il Comune può imporre ai proprietari la costruzione di collettori di fognatura su suolo pubblico, ad uso collettivo, le cui spese di costruzione saranno sostenute dai proprietari, secondo le convenzioni che di volta in volta saranno stipulate con il Comune nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti in materia.

Nella costruzione dei condotti e relative opere accessorie saranno seguite scrupolosamente le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 40 **PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI**

Le tubazioni in sede stradale serventi agli scarichi degli stabili privati sono, ad ogni effetto, di proprietà del Comune.

Art. 41 **AERAZIONE DELLE FOGNATURE**

Per assicurare le condizioni igieniche della fognatura pubblica il Comune ha la facoltà di fissare ai fabbricati privati, nei luoghi ove lo creda necessario, dei tubi di aerazione della fognatura.

I tubi saranno applicati con il dovuto rispetto dell'estetica del fabbricato.

Per l'aerazione delle fognature, potranno essere utilizzati anche doccioni privati di pluviali, purché alla loro utilizzazione non ostino questioni d'igiene.

Art. 42 **DOMANDA D'ALLACCIAMENTO – PROGETTO DELLA CANALIZZAZIONE INTERNA E DELL'ALLACCIAMENTO**

Per ogni nuovo fabbricato la domanda d'allacciamento alla fognatura comunale è sostituita dal permesso all'allacciamento rilasciato contestualmente alla concessione edilizia.

La documentazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia dovrà contenere:

- 1) Pianta, in scala non minore di 1:100, con indicazione dettagliata delle reti di canalizzazione (meteoriche e nere), nelle quali siano indicati i diametri delle tubazioni, i materiali con cui sono costruite, le bocche ed i pozzetti d'ispezione, i sifoni ed ogni altro manufatto costruttivo, fino all'attacco stradale.
- 2) Nel caso sia previsto uno o più impianti individuali di depurazione, dettagliato progetto, con relazione tecnica, calcoli di dimensionamento e disegni esecutivi particolareggiati, programma di gestione e manutenzione dell'impianto e dichiarazione esplicita con cui il proprietario s'impegna a gestire l'impianto o di farlo gestire, con ogni cura e secondo le particolarità indicate nel programma di gestione, provvedendo ad ogni spesa per energia elettrica, reattivi chimici, manutenzione accurata dei macchinari, allontanamento del fango di supero.
- 3) Una tabella riassuntiva con indicata:
 - la misura della superficie totale della proprietà;
 - la superficie coperta;
 - la superficie scoperta ma impermeabilizzata;
 - la volumetria e la destinazione dell'edificio e delle sue parti.

Tutti gli elementi indicati dovranno essere presentati, per i nuovi fabbricati, all'atto della richiesta di concessione della licenza edilizia, e per i fabbricati esistenti, in occasione di ristrutturazioni o in occasione dell'allacciamento conseguente alla costruzione di una nuova fognatura comunale o in ogni circostanza in cui le esigenze igieniche od altro richiedano sistemazioni e miglioramenti degli impianti interni.

Per le nuove edificazioni nelle zone definite nel PGT come Ambiti di Trasformazione Residenziale, Piani di Lottizzazione e Ambiti Residenziali con Permesso di Costruire Convenzionato e comunque per costruzioni e ristrutturazioni di una certa entità, nel caso in cui

L'Amministrazione Comunale ne avvertirà la necessità, il richiedente dovrà prevedere la messa in opera di vasche di accumulo al fine di garantire un'immissione omogenea e costante in qualità e quantità sia per quanto riguarda le acque meteoriche sia per quanto riguarda le acque nere. Le spese di costruzione, gestione e manutenzione delle vasche saranno a carico dei proprietari.

Art. 43

VISITA TECNICA D'UFFICIO

Per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli esistenti soggetti a ristrutturazioni, la canalizzazione interna, una volta ultimata, dovrà essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'occupazione, all'atto della visita prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico con il personale operaio necessario, che dovrà prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica, a richiesta del funzionario del Comune.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento e alla loro conformità al progetto approvato.

Il giudizio di conformità non implica approvazione del Comune per quanto riguarda la qualità della costruzione, dei materiali utilizzati ecc. per i quali permane la completa responsabilità dei tecnici preposti alla progettazione ed all'esecuzione delle opere.

Il Proprietario, nel proprio interesse, potrà richiedere ai tecnici del Comune una visita preventiva degli impianti, prima di provvedere all'interramento degli scarichi ed all'incassatura delle canalizzazioni.

Art. 44

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento, di fare ispezionare da propri funzionari qualificati il sifone e la bocca d'ispezione dei singoli fabbricati.

A mezzo dei suoi funzionari qualificati, il Comune, con preavviso di 48 ore, potrà procedere in ogni tempo alla visita della fognatura interna dei fabbricati per constatare lo stato di manutenzione e di funzionamento.

In caso di urgenze questa ispezione potrà avvenire senza preavviso ma con speciale autorizzazione del Sindaco.

Art. 45

RIPARAZIONI DEI CONDOTTI D'ALLACCIAMENTO E SPESE RELATIVE

Verificandosi guasti od ostruzioni nei condotti d'allacciamento in sede stradale, il Comune, a richiesta dell'interessato, provvederà all'occorrenza riparazione e spurgo; le spese inerenti così allo spurgo come alle riparazioni saranno a carico del Comune ove il guasto risulti dipendente da difetto di costruzione del condotto o da altre opere in sede stradale.

In ogni altro caso dette spese saranno a carico del privato sempre senza pregiudizio della penalità prevista per eventuali contravvenzioni al presente regolamento incorse.

Art. 46

STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche i fabbricati lungo strade private.

I proprietari dei fabbricati fronteggianti le strade private dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 35, alla costruzione della fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal detto articolo, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari dei fabbricati, in tutto od in parte prospicienti la strada, tutte le spese relative, suddivise in proporzione alla quota di lavori competente ciascuna proprietà.

Le spese di manutenzione della fognatura su strada privata sono a carico dei privati.
L'obbligo di provvedere alla costruzione della fognatura sulla strada privata esiste anche per strade non comprese nella zona servita dalla fognatura, nel caso in cui la distanza tra edifici e zona servita sia inferiore a 200 metri.

Art. 47

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI DEI FABBRICATI

Art. 47.1 MATERIALI DELLE TUBAZIONI DISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI

Le condutture per le acque nere devono essere di materiale resistente alla corrosione ed all'abrasione, levigate ed impermeabili.

Quando le tubazioni sono esterne e soggette a possibili azioni contundenti oppure interrate ma esposte al traffico degli autoveicoli, esse debbono essere adeguatamente protette.

Nel sotterraneo, le tubazioni si terranno al di sopra del pavimento, appese al soffitto o a pareti, oppure saranno disposte entro apposito cunicolo ispezionabile, coperto da lastre o griglie di facile rimozione.

Le tubazioni saranno disposte sotto regolari livellette, con giunti e tappi d'ispezione, a perfetta tenuta, così da impedire ogni fuga di liquido o di gas, salvo quelle prescrizioni che potranno essere di volta in volta richieste dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Le pendenze del fondo delle tubazioni di acque nere non chiarificate, dovranno essere almeno del 3%. Eccezionalmente, sotto condizione che sia assicurato un abbondante deflusso o che le acque siano chiarificate, potranno essere ammesse pendenze inferiori al 3%.

Per le acque bianche, la pendenza minima ammissibile è dell'1%.

I cambi di allineamento altimetrici e planimetrici delle tubazioni saranno eseguiti sempre accuratamente con pozzetti di raccordo, provvisti di chiusino, facilmente ispezionabili; altrimenti saranno eseguiti con raccordi in curva, per i quali s'impiegheranno speciali tubi curvi con nel raccordo od immediatamente presso lo stesso, tappi d'ispezione facilmente accessibili.

Tappi d'ispezione saranno disposti alla base di tutte le colonne montanti.

Le dimensioni dei pozzetti d'ispezione dovranno essere tali da permettere il comodo accesso e le manipolazioni necessarie per l'eventuale pulitura delle tubazioni.

Tutte le colonne verticali di carico collettrici degli apparecchi sanitari, dovranno essere prolungate fino al di sopra dei tetti, per rendere possibile la ventilazione, salvo la maggiore altezza cui dovessero essere portati per non recare molestie o danno ai vicini.

Se nel raggio di 6 metri attorno allo sbocco di tali tubi vi fossero aperture di abitazione si dovrà fare in modo che i tubi di aerazione si innalzino fino ad 1 metro più in alto del limite superiore della luce di detta apertura.

Art. 47.2 SEPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ACQUE NERE DA QUELLI DI ACQUE BIANCHE

Il sistema di condutture adducenti i liquami provenienti dai servizi igienici, cucine ed in genere adducenti acque reflue domestiche, sarà completamente indipendente dal sistema di tubazioni di raccolta delle acque bianche meteoriche provenienti da cortili, tetti, terrazze, giardini ed in genere qualsiasi area scoperta non contaminata.

Qualora la pubblica fognatura fosse di tipo misto, il collegamento fra i due sistemi di tubazioni sarà realizzato immediatamente prima dell'allacciamento alla fognatura comunale.

In tutti i casi ove siano presenti condizioni idrogeologiche favorevoli, tali da permettere un recapito diverso rispetto alla fognatura, non è possibile lo scarico delle acque meteoriche nella medesima.

Tali acque saranno convogliate separatamente in sottosuolo o in acque superficiali.

Qualora la pubblica fognatura fosse di tipo separato, le acque nere e meteoriche saranno convogliate separatamente mediante due manufatti di allacciamento.

**Art. 47.3 INTRODUZIONE DEL SISTEMA CON FOGNATURE SEPARATE
NELLA RETE COMUNALE**

Qualora il Comune decida di sostituire ad un preesistente sistema di smaltimento combinato degli effluenti liquidi, un sistema con fognatura separata, i nuovi insediamenti dovranno prevedere sistemi di fognatura interna e di recapito separati.

In caso di ristrutturazioni di fabbricati che comportino interventi sulla rete fognaria interna sarà obbligatorio procedere, almeno per le aree interessate, alla separazione delle reti.

**Art. 47.4 PARTICOLARITÀ DELL'IMPIANTO INTERNO, IN
CORRISPONDENZA DELL'ALLACCIAMENTO CON LA FOGNATURA**

I condotti di scarico, prima dell'allacciamento con la fognatura stradale, dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone.

Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale.

Il braccio del giunto semplice dovrà essere utilizzato per ispezionare il tratto di fognatura dall'edificio alla rete stradale.

Il sifone sarà a chiusura idraulica provvisto di ispezione e di una bocchetta per l'applicazione del tubo esalatore.

Dovrà presentare ispezioni chiuse ermeticamente da un tappo appoggiato su guarnizioni di gomma e fermato a pressione da un serra tappo.

Ove non disposto in locale protetto, il sistema di pezzi speciali in oggetto sarà collocato entro una cameretta ispezionabile con dimensioni adeguate al diametro delle tubazioni, con torrino e chiusino d'accesso in ghisa. La cameretta d'ispezione sarà collocata entro l'area privata all'interno del fabbricato se ciò non fosse possibile immediatamente all'esterno dello stesso.

**Art. 47.5 SCARICHI A QUOTA INFERIORE A QUELLA DEL PIANO STRADALE
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO**

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni provocati dal rigurgito in apparecchi con bocca di scarico disposta sotto il piano stradale.

I proprietari potranno adottare particolari tipi di apparecchiature antirigurgito, ma sempre dietro loro diretta responsabilità, senza che il Comune sia interessato da eventuali malfunzionamenti dei suddetti impianti.

Quando, per ragioni di quota, non sia possibile scaricare entro il collettore di fognatura comunale, si dovranno adottare appositi impianti di sollevamento con pompe centrifughe od altre apparecchiature appositamente adatte per fognature.

Il progetto dell'impianto di sollevamento con le caratteristiche precise delle attrezzature e delle disposizioni d'impianto, deve essere allegato alla domanda di cui all'art. 42.

Si precisa comunque che:

- Il macchinario di sollevamento sia di tipo speciale per fognature, resistente alla corrosione e abrasione e atto al trasporto diretto (senza interposizione di griglie) di tutti i corpi solidi contenuti nei liquami.
- Dovranno essere adottate 2 pompe, una di riserva all'altra, dimensionate in modo tale che ciascuna pompa sia in grado di smaltire più della portata complessiva massima prevedibile. Allorquando siano previste più di 2 pompe, esse devono essere dimensionate in modo che mettendo fuori servizio una pompa le restanti due o più unità debbano essere in grado di smaltire la portata massima.
- Ciascuna pompa sarà dotata di 2 saracinesche d'intercettazione poste rispettivamente a monte e a valle in modo da potere togliere la pompa dal servizio anche quando le altre sono in funzione.

- Ciascuna pompa sarà dotata sulla mandata di un'apposita valvola di ritegno di tipo difficilmente intasabile; sono tuttavia da preferirsi particolari disposizioni d'impianto atte ad evitare l'utilizzo di valvole di ritegno.
- Il pozzo di carico delle pompe deve essere dotato di adeguata ventilazione, ricorrendo, ove necessario, alla ventilazione forzata e non deve arrecare disturbi di tipo igienico.
- Il comando per l'avviamento e l'arresto delle pompe sarà di tipo automatico e manuale di emergenza.
- Ove dette apparecchiature siano disposte in locali in cui ci sia pericolo di formazione di gas esplosivi, esse debbono essere racchiuse in un contenitore di tipo antideflagrante.
- Dovrà essere previsto un dispositivo di allarme attivato in tutti quei casi in cui avvengano guasti nell'impianto di sollevamento.
- In ogni caso, quando le bocche di scarico siano a quota inferiore al piano stradale, il proprietario si assumerà ogni responsabilità per danni dovuti a eventuali rigurgiti.

Art. 47.6 SIFONI IN CORRISPONDENZA DEGLI APPARECCHI DI VENTILAZIONE SECONDARIA

Tutti gli apparecchi di evacuazione delle acque di rifiuto collegati con il sistema di scarico debbono essere dotati di sifone a tenuta idraulica, di idonee caratteristiche in modo da impedire in qualunque caso esalazioni nei locali.

E' inoltre tassativamente richiesta anche la ventilazione secondaria di tutte le colonne discendenti da eseguirsi secondo le migliori tecniche e le particolarità dell'impianto.

Si potrà derogare dall'adozione della ventilazione secondaria solo in quei casi nei quali la limitata importanza dell'impianto interno dia garanzia che sia evitato ogni pericolo di svuotamento dei sifoni per aspirazione.

Art. 47.7 DOCCIONI DEI PLUVIALI

Nei doccioni dei pluviali non devono essere immesse altre acque che non siano quelle di pioggia.

Gli stessi doccioni saranno incassati nel muro di facciata, se questo è a filo di strada, per l'altezza minima di m. 3,50 dal piano stradale; l'incassatura ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all'esecuzione delle opere d'allacciamento alla fognatura stradale.

Art. 47.8 FOSSE IMHOFF E DISPOSITIVI ANALOGHI

Per i fabbricati allacciati alla fognatura comunale munita di impianto terminale di depurazione tali dispositivi devono essere disattivati.

Detti manufatti possono essere mantenuti in servizio solo nel caso in cui la pubblica fognatura non abbia la pendenza sufficiente o le caratteristiche necessarie al convogliamento di reflui non chiarificati.

Nelle zone non ancora allacciate al depuratore è espressamente richiesto, sulla rete di acque nere, un sistema di chiarificazione tipo fossa Imhoff.

Tali vasche verranno disattivate nel momento in cui la fognatura comunale verrà collegata al sistema di depurazione centrale.

Queste vasche dovranno essere spurgate almeno una volta l'anno dal fango e dai materiali grossolani accumulatisi sul fondo, lo smaltimento dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le acque meteoriche non devono essere convogliate nelle fosse Imhoff; i compartimenti di sedimentazione e di accumulo del fango dovranno essere dimensionati secondo le utenze allacciate.

Art. 48 SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 48.1 TERMINI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

L'attivazione di qualsiasi scarico di "acque reflue industriali" è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.

L'allacciamento alla pubblica fognatura non implica la facoltà di attivazione dello scarico che deve sempre essere preceduta dalla concessione dell'autorizzazione allo scarico.

Per le attività produttive con scarico di acque reflue industriali, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di autorizzazione allo scarico, devono adeguare i propri scarichi alle norme del presente regolamento entro mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del regolamento stesso.

Le norme per l'accettabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi sono uguali per tutti i tronchi di fognatura, tuttavia nella formulazione del giudizio di idoneità per i singoli scarichi l'amministrazione terrà conto della diversa dimensione degli impianti.

Art. 48.2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

I titolari di insediamenti produttivi anche se aventi scarichi di sole "acque reflue domestiche", prima dell'attivazione dello scarico, devono inoltrare specifica domanda di autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura; in maniera da permettere al Comune una giusta classificazione degli scarichi.

Gli scarichi derivanti da insediamenti produttivi contenenti esclusivamente "acque reflue domestiche" sono sempre ammessi in fognatura nel rispetto del presente regolamento; l'autorizzazione pertanto non è necessaria ed è sostituita dal permesso all'allacciamento.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.

In particolare la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, in base all'art. 46 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche, la domanda deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella e la presenza di tali sostanze nello scarico.

La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Art. 48.3 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La qualità e la quantità delle acque provenienti da insediamenti produttivi dovrà essere tale da:

- Salvaguardare i dimensionamenti idraulici assunti per la rete di fognatura.
- Non danneggiare i manufatti della rete di fognatura.
- Non interferire negativamente con il processo depurativo finale né sulla qualità dello scarico della pubblica fognatura.

Art. 48.4 MODIFICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI RISPETTO ALL'AUTORIZZAZIONE

Nel caso di ampliamenti, trasferimenti ed ogni altra modifica nel processo produttivo che comporti una variazione quantitativa o qualitativa dello scarico, il titolare o responsabile di uno scarico di origine produttiva è tenuto ad informare il Comune e a presentare una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

Art. 48.5 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.

Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

Nei casi di cui all'articolo precedente, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 34 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, il rinnovo deve essere concesso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Art. 48.6 CONTROLLI ED ISPEZIONI

I soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale per le verifiche ed i controlli sulla quantità e qualità degli scarichi sono autorizzati ad effettuare le verifiche sulle condizioni che danno luogo allo scarico, al prelievo di campioni ed alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Il titolare o comunque il responsabile dello scarico è tenuto a fornire al personale incaricato tutte le informazioni e a concedere l'accesso ai siti dai quali si origina lo scarico, all'eventuale impianto di trattamento delle acque ed al sistema di scarico.

Art. 48.7 RETI INTERNE DI FOGNATURA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Le reti interne di fognatura dei nuovi insediamenti produttivi dovranno essere di tipo separato, distinte in:

- **Rete delle acque reflue domestiche:** cui saranno allacciati docce, servizi igienici, mensa e simili e comunque acque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano. Le acque saranno immesse nella fognatura pubblica nel rispetto delle norme già indicate per gli insediamenti civili.
- **Rete delle acque meteoriche:** in questa rete saranno convogliate tutte le acque dei tetti e delle superfici impermeabili che nella fase di raccolta e convogliamento non dilavino superfici contaminate. Scaricate preferibilmente nell'ordine: in corpo d'acqua superficiale, nel suolo, in pubblica fognatura.
- **Rete delle acque reflue industriali:** in questa rete saranno convogliate tutte quelle acque che sono utilizzate nel corso del processo produttivo, le acque meteoriche di prima pioggia scolanti da superfici contaminate e da tutte le aree dove possono prodursi scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche o meteoriche. Tali acque saranno immesse nella pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni particolari impartite con l'autorizzazione allo scarico anche se non contemplate nel presente regolamento e nel rispetto dei limiti di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.
- **Rete di acque di raffreddamento, lavaggio e produzione di energia:** se non riciclate saranno convogliate separatamente dalle restanti e, se non contaminate (per esempio raffreddamenti diretti), scaricate, insieme a quelle meteoriche, preferibilmente nell'ordine: in corpo d'acqua superficiale, nel suolo, in pubblica fognatura.

La temperatura delle acque scaricate dovrà essere tale da assicurare la compatibilità ambientale dei reflui con il corpo ricettore; dovranno in ogni caso essere rispettate le condizioni previste per il parametro "temperatura" previste dalla tab. 3 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche. Non è ammessa la commistione delle acque di raffreddamento, lavaggio e produzione di energia con quelle industriali a monte del pozzetto di prelievo di queste ultime.

Le reti delle acque recapitate in fognatura dovranno viaggiare separate e potranno essere unificate, qualora la pubblica fognatura fosse di tipo misto, immediatamente a monte del punto di immissione in pubblica fognatura. Su ogni rete prima dell'unificazione dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione facilmente accessibile per l'eventuale prelievo di campioni.

Per gli insediamenti esistenti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento è ammesso il sistema misto, fermo restando il divieto di diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti di qualità previsti.

E' comunque facoltà dell'Ente, in sede di rinnovo dell'autorizzazione prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 48.8 ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELLE RETI PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

E' ammesso un solo punto di scarico per ciascuna delle reti precedentemente menzionate.

Ogni punto di scarico deve essere facilmente e liberamente ispezionabile.

Il punto di scarico della fognatura delle acque reflue industriali sarà dotato di pozzetto di controllo da cui sia possibile l'ispezione e l'eventuale prelievo dei campioni.

Art. 48.9 STRUMENTI DI MISURA E REGOLARITA' DELLO SCARICO

Per scarichi ritenuti significativi sia per la loro dimensione e/o per le caratteristiche di pericolosità, in particolare per gli scarichi contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, potranno essere richiesti da parte dell'Ente, strumenti misuratori-registratori dei parametri giudicati critici per il processo di depurazione pubblico o per i manufatti della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione.

Gli impianti e gli strumenti devono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza a cura del titolare dell'insediamento.

Ogni guasto o funzionamento anomalo dovrà essere tempestivamente segnalato all'Ufficio Tecnico Comunale.

Al fine di evitare scarichi di punta sull'impianto di depurazione, le ditte con scarichi discontinui dovranno installare vasche d'accumulo ed equalizzazione atte a regolare l'immissione dello scarico nella rete di fognatura garantendo un'immissione omogenea e costante in qualità e quantità.

Compatibilmente con i cicli lavorativi gli scarichi industriali equalizzati dovranno essere immessi nell'arco delle 24 ore.

Art. 48.10 TABELLA E DEROGHE DEI LIMITI DI ACCETTABILITÀ

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi autorizzati all'immissione nella pubblica fognatura dovranno rispettare i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, fermo restando che per le sostanze di cui ai numeri 13-24 compresi della medesima tabella il limite di immissione sarà quello previsto dalla stessa per lo scarico in acque superficiali.

In casi particolari, dietro apposita richiesta idoneamente motivata, si potranno autorizzare scarichi di acque reflue industriali con valori limite eccedenti quelli della Tabella 3 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.

Non è comunque possibile concedere deroghe per i parametri riportati nella Tab. 5 dell'Allegato 5 al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche.

La deroga allo scarico sarà legata alla stipula di una convenzione tra Richiedente ed Ente che regoli le modalità tecniche ed amministrative in particolare in relazione alle tariffe del servizio di collettamento e depurazione. Le tariffe riguardanti questi casi verranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 48.11 SOSTANZE NON PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 152/1999

Qualora nello scarico delle attività produttive si rilevasse la presenza di sostanze non contemplate nelle tabelle allegate al D. Lgs. 152/99 e successive modifiche, i limiti specifici saranno determinati dal Comune sentiti gli enti preposti.

Art. 49 REVOCHE

L'autorizzazione allo scarico può essere revocata in qualsiasi momento in base all'art. 51 comma c) del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche che sancisce *“la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”*.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ha durata dalla data di stipulazione del contratto sino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del presente regolamento.

La durata della concessione (fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 5 “Concessioni speciali” del presente regolamento), non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dal 1° gennaio e, se avrà inizio nel corso dell'anno, avrà la durata corrispondente alla frazione d'anno ed a tutto l'anno successivo; in seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno.

Art. 51 MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Tutte le spese necessarie e conseguenti al perfezionamento del contratto di fornitura sono a carico del richiedente, nessuna esclusa.

L'importo di tutte le spese sostenute o da sostenere, nonché l'importo di ogni diritto previsto dal presente regolamento o da norme di legge, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale prima dell'esecuzione dei lavori di allacciamento.

La richiesta di concessione per condomini o fabbricati in multiproprietà deve essere sottoscritta dall'Amministratore oppure da tutti i proprietari, i quali dovranno nominare un loro rappresentante avente titolo per la relativa sottoscrizione. Ogni rapporto tra i richiedenti ed il Comune avverrà per tramite del presentatore della domanda.

L'allacciamento non potrà essere eseguito se non dopo l'avvenuto versamento di quanto dovuto e previa comunicazione all'Ente, da parte del presentatore la domanda, del numero delle unità immobiliari sub-fornite a mezzo dell'allacciamento.

Art. 52 TARIFFE

La politica tariffaria del Comune deve avere come obiettivo la copertura del costo del servizio. Le tariffe, determinate ed assunte dal competente organo deliberante dell'ente, nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti, sono previste pari ad una quota fissa annua per ogni unità immobiliare e costituiscono il corrispettivo per la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito.

Non sono ammesse tariffe di favore o esenzioni tariffarie ad eccezione di quelle per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 9 della Costituzione Italiana.

Art. 53 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'utente resta obbligato al pagamento del canone dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua.

Il pagamento del corrispettivo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

L'utente che non paga gli importi fatturati entro la data di scadenza indicata nella fattura è assoggettato all'indennità di mora come segue:

- a) indennità di mora del 2,5% per i pagamenti eseguiti entro il 20° giorno dalla scadenza;
- b) indennità di mora del 5% per i pagamenti eseguiti tra il 21° ed il 45° giorno dalla scadenza;
- c) indennità di mora del 7,5% per i pagamenti eseguiti tra il 46° ed il 60° giorno dalla scadenza;
- d) indennità di mora dell'8% per i pagamenti eseguiti dopo il 61° giorno dalla scadenza.

Il Comune provvederà successivamente al 61° giorno dalla scadenza, all'inoltro di un avviso di sollecito a mezzo raccomandata, con recupero delle somme dovute, indennità di mora del 8% e spese di spedizione a carico dell'utente moroso.

Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento l'Ente provvederà all'invio di un ulteriore avviso di sollecito come previsto al punto precedente; l'indennità di mora sarà calcolata per una percentuale dell'8% annuale.

Scaduto il termine fissato dal secondo sollecito, il Comune provvede alla chiusura dell'utenza senza che tale sospensione liberi il concessionario dai suoi obblighi contrattuali precedentemente assunti o gli dia diritto ad alcun abbuono. La sospensione dell'erogazione del servizio di acquedotto comporta la risoluzione del contratto ed il recupero del credito con la procedura coattiva tramite Concessionario abilitato.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere eventuali spese per il ripristino della regolarità della fornitura.

Qualora l'utente intendesse rinnovare il rapporto di utenza, dopo aver saldato ogni debito nei confronti dell'Amministrazione riguardo fatturazioni precedenti e spese sostenute per la sospensione dell'erogazione, dovrà presentare apposita domanda.

L'Amministrazione, su richiesta dell'utente, potrà dilazionare o rateizzare il pagamento della fattura / fatture con modalità da stabilirsi caso per caso e con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Le dilazioni / rateizzazioni dei pagamenti dovuti dovranno sottostare alle condizioni e ai limiti seguenti:

- durata massima dodici mesi;
- decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dal presente regolamento;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazioni.

Art. 54

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALLEVATORI

Le stalle ed gli edifici utilizzati da agricoltori regolarmente iscritti alle associazioni di categoria non allacciate alla fognatura comunale, al fine di essere esentati dal pagamento del canone di fognatura e del canone di depurazione, dovranno presentare apposita dichiarazione con la specifica dei dati catastali degli immobili interessati al fine di permettere la corretta identificazione degli stessi.

Qualora nella zona entrasse in servizio un nuovo tronco di fognatura gli immobili dovranno essere obbligatoriamente allacciati al condotto ai sensi degli artt. 34 e 35 del presente regolamento.

Art. 55

SUBENTRO / VARIAZIONE DELL'UTENTE

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nella fornitura del servizio, il subentrante deve darne immediata comunicazione agli uffici comunali per la relativa variazione da apportare agli archivi comunali.

In qualunque caso di variazione del titolare dell'utenza, il precedente concessionario ed il subentrante in solido dovranno darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni dal verificarsi del fatto: il subentrante dovrà dichiarare, con detta comunicazione, di subentrare senza interruzione al precedente proprietario, tanto per l'osservanza delle norme regolamentari quanto per il pagamento degli oneri eventualmente arretrati.

Nel caso il fabbricato venga diviso, per qualsiasi ragione, tra più proprietari, dovrà essere altresì segnalato il nominativo del rappresentante come precisato nell'articolo 51 a proposito dei condomini o fabbricati in multiproprietà.

Fino a quando l'Amministrazione non abbia avuto notizia del cambio di titolarità, il precedente concessionario sarà sempre considerato responsabile dell'osservanza del presente regolamento e degli impegni assunti.

Art. 56

DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare i servizi del presente regolamento, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, fax, e-mail o presentandosi agli uffici comunali, al fine di ottenere la chiusura dell'allacciamento per la fornitura di acqua potabile e la relativa registrazione del subentro. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della comunicazione. Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

Art. 57

SANZIONI

Salvi i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, nei casi di inosservanza delle norme del presente regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa di cui alla allegata tabella "A", restando inteso che la misura della sanzione verrà raddoppiata in caso di recidiva, se commessa nell'arco di un triennio.

Dette ammende saranno comminate con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta del rapporto redatto dal personale tecnico incaricato o di vigilanza del Comune.

Nei casi non espressamente previsti nella citata tabella "A" si applicheranno una sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 1.000,00 con il procedimento previsto al capo 1° - sezione I e II - della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e sanzioni previste dall'art. 39 della Legge Regionale 27 Maggio 1985 n. 62 e dagli artt. 54 e 59 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche.

Sarà punito con multa, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontane o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa.

Della contravvenzione commessa da minorenni ne rispondono i genitori.

Art. 58

VARIAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare, completare, aggiornare il sistema tariffario e le norme contenute nel presente regolamento da parte degli organi competenti.

Il Comune ne darà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della relativa deliberazione ai sensi della normativa vigente.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore, di voler rinunciare alla concessione.

Art. 59

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento costituisce vincolo per le singole e specifiche competenze sia per l'Ente pubblico che per le singole utenze.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, senza che ne occorra la materiale descrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della richiesta di allacciamento.

Art. 60

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Bergamo.

Art. 61

DEROGHE E VALIDITÀ TERRITORIALE

In casi particolari, adeguatamente documentati, sono ammesse deroghe alle norme tecniche previste dal presente regolamento (realizzazione delle condotte, dei pozzetti, ecc.); sulle richieste di deroga dovrà esprimersi, quando non diversamente precisato dal presente regolamento, la Giunta Comunale sentito il servizio tecnico comunale, che in caso di accoglimento prescriverà di volta in volta le norme e le cautele da adottarsi.

Il presente regolamento vale per tutto il territorio comunale.

Art. 62
NORME TRANSITORIE

La presente normativa abroga le norme emanate precedentemente che siano in contrasto con lo stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni di legge e gli usi vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta approvazione e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e pubblicato sul sito comunale ai sensi della normativa vigente.

Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore anche per coloro che sono già titolari di concessione di fornitura d'acqua.

In caso di necessità, come nel caso dell'emanazione di nuove normative o aggiornamenti di normative esistenti, il presente regolamento potrà essere integrato ed aggiornato alle nuove esigenze.

SANZIONI

- Allacciamento abusivo
(allacciamento eseguito in assenza del contratto di fornitura) € 500,00 (cinquecento/00)
- Impiego dell’acqua per scopi non consentiti € 100,00 (cento/00)
- Deviazione acqua in altri edifici € 200,00 (duecento/00)
- Uso dell’acqua per il lavaggio delle autovetture in presenza di
Ordinanza del Sindaco € 20,00 (venti/00)
- Mancato rispetto delle norme tecniche previste dal presente regolamento
(Oltre al ripristino a cura e spese dell’utente) € 100,00 (cento/00)
- Violazione norme tecniche a tutela dell’igiene pubblica ed
dell’inquinamento (Oltre al ripristino a cura e spese dell’utente,
con la possibilità di sospensione della fornitura) € 200,00 (duecento/00)
- Manomissione dell’allacciamento € 1.000,00 (mille/00)
- Mancata chiusura di prese in caso di incendio € 100,00 (cento/00)
- Uso di bocche o prese antincendio per scopi diversi € 1.000,00 (mille/00)
- Manomissione idranti, saracinesche, fontane o qualsiasi parte
dell’impianto, compresi i chiusini di ghisa € 200,00 (duecento/00)
- Rifiuto di sottostare a verifiche: **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO D’UTENZA**
- Mancata ottemperanza all’Ordinanza del Sindaco: **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
D’UTENZA**
- Raddoppio della sanzione in caso di recidiva entro il triennio